

Disciplina per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria a soggetti esterni all'Ordine stesso.
2. Il patrocinio e l'utilizzo del logo costituiscono un riconoscimento che l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria può concedere ad iniziative di ambito regionale o extraregionale ovunque realizzate, aventi particolare rilievo per le loro finalità culturali, scientifiche, educative, sociali, celebrative, umanitarie.
3. Il patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi ad iniziative che siano finalizzate alla promozione della professione del geologo o della conoscenza in campo scientifico e tecnico oppure abbiano rilevante contenuto sotto il profilo culturale, educativo, sociale, celebrativo, umanitario.
4. Il patrocinio e l'utilizzo del logo non possono essere concessi ad iniziative aventi scopo di lucro o contenuti e finalità commerciali, nonché ad iniziative editoriali che non attengono alle finalità dell'Ordine stesso.
5. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine non hanno carattere oneroso per l'Ordine stesso e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto proponente.
6. Il patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
7. Non sono titolati a richiedere la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine i partiti e i movimenti politici aventi rappresentanza in Parlamento, nei Consigli regionali e delle Province Autonome, nei Comuni e nelle Province.
8. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo costituiscono un unico procedimento amministrativo, la cui conclusione è prevista ordinariamente nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data della ricevuta di accettazione della richiesta.

Art. 2

(Presentazione della richiesta)

1. La richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo è effettuata con presentazione di istanza scritta da parte del soggetto interessato, da inviare al Presidente dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria prima della data di inizio dell'evento programmato.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo dell'Ordine e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale, informatico e telefonico, indirizzo di posta elettronica), ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'evento programmato.

Art. 3

(Istruttoria)

1. La richiesta viene automaticamente acquisita al protocollo dell'Ordine e presa in carico dalla Segreteria, che ne verifica la procedibilità.
2. Nel caso di richiesta direttamente procedibile, la Segreteria provvede a inserire l'istanza fra i punti in discussione della riunione di Consiglio dell'Ordine più prossima.
3. Il Consiglio, in sede di riunione, sulla base dei contenuti dell'istanza, adotta il provvedimento finale di concessione o diniego mediante deliberazione.
4. Nel caso di richiesta valutata improcedibile per una delle motivazioni indicate all'art. 1, commi 4, 6 e 7, la Segreteria provvede a comunicare al Soggetto proponente le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta, invitandolo a presentare entro dieci giorni dalla data della comunicazione le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione e le eventuali osservazioni del Soggetto proponente per il riesame sono trasmesse tramite

posta elettronica.

5. Che il soggetto proponente presenti o meno osservazioni idonee a rendere la richiesta procedibile, la Segreteria procede come da precedenti commi 2 e 3, in modo da consentire al Consiglio dell'Ordine di adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego.

6. Nel caso di richiesta che per insufficiente chiarezza del contenuto e/o carenza di elementi informativi non consente l'immediata valutazione di procedibilità, la Segreteria invita il Soggetto proponente a presentare chiarimenti entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione. Quest'ultima e le eventuali osservazioni del Soggetto proponente per il riesame sono trasmesse tramite posta elettronica.

7. Che i chiarimenti forniti dal Soggetto proponente rendano o meno la richiesta procedibile, la Segreteria procede come da precedenti commi 2 e 3. in modo da consentire al Consiglio dell'Ordine di adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego.

8. In sede di riunione consiliare il Consiglio dovrà valutare la coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con gli scopi di tutela e promozione della professione e con quanto riportato nel presente Regolamento al fine di comporre il provvedimento finale.

Art. 4

(Provvedimento)

1. La segreteria comunica l'esito del procedimento al soggetto proponente e, se positivo, le modalità per acquisire il logo dell'Ordine tramite posta elettronica. La concessione del patrocinio comporta obbligatoriamente l'inserimento nel materiale promozionale della dicitura: "con il patrocinio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria" e l'inserimento del logo. Il Soggetto proponente prima della realizzazione definitiva dell'eventuale materiale informativo e/o di comunicazione è tenuto a trasmetterne bozza all'Ordine per la successiva approvazione da parte del Presidente.

2. Presso la sede dell'Ordine è istituito ed aggiornato il repertorio annuale dei patrocini e delle autorizzazioni all'utilizzo del logo, pubblicato anche all'interno del sito istituzionale www.ordinegeologiumbria.it.